

REPUBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

(Provincia di Firenze)

REP. 3143

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA  
PISCINA COMUNALE - CIG. 5886150CA1**

L'anno duemilaquattordici e questo giorno 22 (ventidue ) del mese di dicembre, in Rignano sull'Arno, presso la Sede Comunale in Piazza della Repubblica, 1

Tra i Signori: -----

-- Barbara Barchielli, [REDACTED] la quale dichiara di intervenire in rappresentanza del Comune di Rignano sull'Arno, con sede in P.zza della Repubblica, n 1 (C.f. 80022750485 - Partita IVA 03191240484), e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi alla Persona, di seguito denominato per brevità anche "Comune";

- Franco Bonciani [REDACTED] che dichiara di agire non per sé, ma in nome e per conto e in rappresentanza della Società AQUATICA SSD a R.L., con sede in San Casciano in Val di Pesa, FI, Via Dante s.n., c.f. e partita IVA 05387770489, di seguito denominato per brevità anche "Concessionario".

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 54 del 06/08/2014, efficace, è stata indetta una selezione per l'affidamento della gestione della Piscina comunale

- con determinazione n. 107 del 18/12/2014, efficace, la gestione è



stata affidata definitivamente ad AQUATICA SSD a R.L. , alle condizioni previste nel Capitolato Speciale per la gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito indicato come "Capitolato"); -----

- Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. 31971767 del 30/09/2014.-----

- Che non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi degli articoli 85 e seguenti del D.Lgs n. ° 159/2011 e smi " Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria.-----

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono quanto segue:-----

#### Art. 1. CONVENZIONE E ALLEGATI

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamate le determinazioni sopra citate e i relativi allegati, quali l'avviso e il capitolato le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti, anche se non materialmente allegate. Fa parte integrante del contratto anche l'offerta tecnico gestionale presentata in sede di gara dall'Associazione convenzionata. -----

#### Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Comune concede, per le proprie finalità sportive e sociali, ad AQUATICA SSD a r.l. , come sopra rappresentata, la gestione della Piscina comunale. Inoltre il Comune affida alla Concessionaria

l'organizzazione di attività sportive agonistiche, formative, ricreative e del tempo libero da effettuare in detto impianto, nonché le attività di gestione comprendenti anche gli aspetti tecnico-organizzativi, le eventuali attività commerciali e di marketing, il tutto ad onere e spese della Concessionaria.

### Art. 3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. L'impianto oggetto della concessione è sito nel Capoluogo in Via della Pieve, ed è così composto:-----

- a) .vasca natatoria superficie mt. 25 x 6;
- b) n. 3 stanze chiuse per servizi tecnologici e precisamente: impianto di condizionamento aria, impianto di trattamento dell'acqua, centrale termica.
- c) Spazi riservati ai frequentatori: ingresso e biglietteria, ufficio, spogliatoi maschi, spogliatoi femmine, guardaroba, spogliatoi separati e completi di servizi per handicap, zona di accesso al piano vasca attrezzata con phon, bagni e docce suddivisi maschi-femmine, tribuna riservata ai visitatori.-----
- d) zona riservata al personale: spogliatoi, servizi igienici con docce, magazzino per il materiale, ripostigli per attrezzature e materiale di pulizia e punto di primo soccorso. -----

2. l'impianto e le attrezzature sono date in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, constatato in contraddittorio tra le parti.-----

3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che la Concessionaria o il suo avente causa intenda svolgere. -----

### Art. 4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA



1. La Concessionaria si assume l'onere della gestione dell'Impianto oggetto della presente convenzione garantendo l'idonea tenuta e pulizia nonché la perfetta manutenzione ordinaria. -----

2. Per ordinaria manutenzione si intendono tutti quegli interventi di adattamento funzionale e mantenimento dell'impianto e delle attrezzature necessari per assicurarne il funzionamento secondo un idoneo standard di uso degli spazi e delle attrezzature per lo svolgimento delle varie attività, nonché di benessere e comfort (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento). -----

3. La Concessionaria si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria spettantele secondo le modalità indicate dall'art. 12 del Capitolato (e del relativo specifico allegato), nonché a presentare annualmente all'Amministrazione i programmi e le relazioni previste dall'art. 10, c.1, lett. w) del medesimo capitolato d'oneri. -----

4. Resta invece a carico del Comune la spesa relativa alle opere di manutenzione straordinaria, per le cui modalità di realizzazione si rimanda agli art. 13, 14 e 15 del Capitolato d'oneri. La Concessionaria ha l'obbligo di avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale, anche per fax o P.E.C., di qualsiasi guasto o avaria che avvenga nell'impianto, assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità ed onere eventualmente derivante dalla non tempestiva comunicazione. -----

5. La Concessionaria è comunque tenuta ad intervenire con urgenza in caso di situazioni di emergenza che possano causare danni a cose o persone, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'oneri. -----

6. Alla Concessionaria è fatto divieto di eseguire o comunque procedere



a modifiche strutturali dell'impianto: qualsiasi opera può essere effettuata solo con l'espressa autorizzazione scritta del Comune, accordata prima dei lavori. In caso contrario il Comune potrà richiedere il ripristino dello stato di fatto preesistente da effettuarsi a spese della Concessionaria, o potrà acquisire in proprietà le eventuali opere eseguite senza che la Concessionaria possa richiedere alcun risarcimento. -----


7. Per tutto quanto qui non espressamente individuato, si fa rinvio al Capitolato d'oneri e alle disposizioni di legge vigenti in materia di manutenzione dei fabbricati. -----

#### Art. 5. EFFICIENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Nelle obbligazioni di cui al precedente art. 4 debbono intendersi compresi anche tutti gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le attrezzature necessarie al regolare funzionamento delle attività conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell'igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro. -----

2. La Concessionaria è pertanto tenuta anche a garantire la presenza di personale qualificato in numero sufficiente, secondo quanto previsto dalle normative e dovrà predisporre un locale per il funzionamento di un servizio di pronto soccorso, nonché far fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008, pena la risoluzione del contratto.

3. La Concessionaria è responsabile e tenuta alla stretta osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti o che in seguito possano essere emanate in materia di igiene, sanità, sicurezza, sorveglianza e funzionamento degli impianti.



Art. 6. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

1. La Concessionaria deve provvedere a proprie spese alla custodia, alla sorveglianza e alla pulizia dell'impianto sia durante i periodi di attività che di chiusura. -----


2. La Concessionaria rimane l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il corretto uso dell'impianto, lo stato di manutenzione e gli oneri di gestione e più specificamente è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi indicati all'art. 10 del capitolato d'oneri allegato alla presente convenzione. -----

Art. 7. PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE

1. La Concessionaria si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare l'efficienza di impianti e di attrezzature, lo stato di idonea manutenzione, igiene e pulizia dell'intero complesso sportivo, l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento. -----

2. La Concessionaria potrà adempiere agli obblighi assunti con la presente convenzione avvalendosi della collaborazione di associati o volontari, o per mezzo di lavoro dipendente o autonomo. Può altresì subappaltare o dare in gestione alcuni servizi a terzi, previa espressa autorizzazione del Comune, comunque restando unico responsabile nei confronti dello stesso. -----

3. Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli. La Concessionaria è obbligata a regolare il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il



suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia, comprese le norme in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza.-----

4. In ogni caso, indipendentemente dalla struttura organizzativa utilizzata, la Concessionaria resta comunque obbligata nei confronti dell'Amministrazione Comunale a garantire l'esatto adempimento della prestazione ed a rispondere degli eventuali danni comunque e da chiunque causati. -----


5. Il Comune resta altresì sollevato dagli adempimenti relativi ad assicurazioni sociali e previdenziali previsti dalle disposizioni di legge, che saranno ad esclusivo carico della Concessionaria. -----

6. Il Comune potrà chiedere, e la Concessionaria si obbliga ad eseguire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta scritta e motivata, l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento delle attività. -----

**Art. 8. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. L'Amministrazione Comunale vigilerà sulla corretta conduzione dell'impianto affidato, verificandone lo stato di manutenzione e ambientale anche dal punto di vista igienico-sanitario e della prevenzione. A tale scopo potrà effettuare in ogni momento, senza alcun avviso, tutti i controlli che riterrà opportuni; il personale all'uopo incaricato avrà quindi libero accesso a tutti i locali dell'impianto e potrà richiedere in visione o in copia qualsiasi documento relativo alla gestione dell'impianto stesso ed alle attività che vi si svolgono, senza che la Concessionaria possa opporvisi. -----

2. Il Comune è tenuto a provvedere direttamente, a cura e spese proprie, agli interventi relativi alle opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 13, comma 2 del Capitolato. E' tenuto inoltre alla liquidazione dei lavori di somma urgenza eseguiti direttamente dalla Concessionaria, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo del Capitolato. -----



Art. 9. PERMESSI, LICENZE, VOLTURAZIONI E FUNZIONALITÀ

1. La Concessionaria si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere. Si obbliga inoltre a provvedere al pagamento delle bollette relative alla fornitura del combustibile, dell'energia elettrica, dell'acqua e all'acquisto dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'impianto, comprese le eventuali utenze telefoniche presenti o necessarie. -----

Art. 10. PROGRAMMA DI GESTIONE

1. La gestione di cui alla presente convenzione viene fatta nell'interesse della collettività, per cui resta escluso l'utilizzo degli impianti per fini diversi da quello sportivo, ricreativo, culturale o comunque sociale. -----

2. Il programma delle attività organizzate, predisposto sulla base del "piano delle attività e della promozione sportiva" presentato in sede di gara, deve essere sottoposto, annualmente e prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, che, anche attraverso organismi specifici quali commissioni o consulte, esaminerà le proposte per la programmazione e promozione delle attività sportive,



concorrerà a dare indicazioni o rivolgere richieste sullo svolgimento di detto programma, vigilerà nell'osservanza degli impegni assunti, accertando il regolare conforme svolgimento del programma stabilito.-----

**Art. 11. RESPONSABILITA'**

1. Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dipendente dall'esercizio sportivo e ricreativo o di ogni e qualsiasi attività che si svolga comunque e a qualsiasi titolo nell'impianto. Il Comune è parimenti esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per il risarcimento di danni a cose e terzi che potessero infortunarsi per qualsiasi titolo o ragione sia per attività sportiva, sia in qualità di operatori o di spettatori. -----

2. La concessionaria si impegna in ogni caso a tenere immune e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa, dai dipendenti o volontari, dai frequentatori o terzi all'interno delle strutture date in concessione.-----

3. A garanzia degli impegni assunti (e con le modalità meglio descritte all'art. 21 del Capitolato d'oneri) la Concessionaria ha consegnato le seguenti polizze:-----

- cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 610.071.0000000218 in data 18/12/2014 rilasciata dalla VITTORIA assicurazioni agenzia di Rignano sull'Arno per l'importo di euro 19.900,00 pari al 10 %per cento dell'importo del presente contratto.

- polizza assicurativa n. 505465, rilasciata dalla AXA Assicurazioni, Agenzia di Empoli, con massimale di €. 2.000.000,00 (duemilioni/00) unico per sinistro rischi R.C., danni alle cose di terzi in consegna o custodia

dell'assicurato.

– polizza assicurativa n.610.058.0000903340, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni , Agenzia di Rignano Sull'Arno, con massimale di €. 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro relativa ai danni da incendio cagionati da cose dell'Assicurato a cose di terzi, compreso il complesso sportivo.

Art. 12. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TARIFFE

1. Il Comune si obbliga a corrispondere alla Concessionaria, mediante rate mensili anticipate, una somma annuale di €. 39.980,00, IVA esclusa, sulla base dell'offerta economica presentata dallo stesso in sede di gara. Tale contributo rimane invariato per tutto il periodo contrattuale.

2. La Concessionaria è obbligata a praticare le tariffe concordate con l'Amministrazione, che dovranno essere esposte a cura dell'Associazione in luogo aperto al pubblico presso l'impianto. Le loro variazioni potranno essere stabilite, d'intesa con la Concessionaria, ma sempre salvaguardando le finalità pubbliche dell'impianto. In ogni caso, comunque, dovranno essere assicurate tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce d'utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (anziani, portatori di handicap). -----

3. La Concessionaria si impegna a praticare i prezzi indicati nel piano economico-finanziario presentato in sede di gara.-----

4. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

5. a). tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore della concessionaria, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano

servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati dichiarati dalla concessionaria;-----

b). ogni pagamento deve riportare il CIG relativo al presente affidamento (**5886150CA1**);-----

c). devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;-----

6. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto; -----

7. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.-----

#### Art. 13. UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. La Concessionaria si impegna a fare uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità e a tenere aperto e funzionante l'impianto secondo il Piano d'utilizzazione presentato in fase di gara e che assicuri il rispetto di quanto previsto all'Art. 9 del capitolato.-----

2. Durante l'arco dell'anno potrà essere prevista una sospensione non superiore a 60 (sessanta) giorni, ripartiti anche in più periodi, per consentire operazioni di manutenzione ordinaria, di cui al presente

capitolato, oltre a quelli eventualmente ulteriormente necessari da concordare preventivamente con il Comune.-----

3. La Concessionaria è tenuta a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto e delle eventuali attività collaterali assicurando che siano condotte le attività proposte in fase di gara.-----

4. La Concessionaria inoltre si impegna: -----

a) a collaborare con le Associazioni Sportive presenti sul territorio promuovendone lo sviluppo e riservando ad esse adeguato spazio all'interno delle attività previste nell'impianto;-----

b) a concedere gratuitamente l'impianto al Comune, in caso di manifestazioni da questo organizzate, per un massimo di 8 (otto) giorni all'anno.-----

#### Art. 14. SPESE DELLA GESTIONE

1. La Concessionaria si accolla tutte le spese derivanti dalla gestione dell'impianto così come previsto dall'Art. 10 del capitolato.-----

#### Art. 15. RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La Concessionaria con la presente convenzione si assume l'obbligo di redigere e presentare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il mese di settembre di ogni anno (e alla fine del periodo di vigenza della convenzione medesima) un rendiconto complessivo dell'attività e gestione dell'impianto, redatto ai sensi dell'art. 18 del Capitolato.-----

#### Art. 16. CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Qualora la Concessionaria venisse meno agli obblighi assunti con la presente convenzione, dopo un primo sollecito a adempiere e dopo una

seconda diffida data per scritto, la convenzione potrà essere risolta di pieno diritto per inadempimento. In tal caso l'impianto sportivo dovrà essere consegnato al Comune, salvo per il Comune stesso il diritto al risarcimento dei danni che si riscontrassero.-----

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione con la Concessionaria, qualora la stessa venisse meno agli scopi per i quali viene affidata la gestione degli impianti sportivi e in ogni caso per le motivazioni riportate dagli art. 27 e 28 del Capitolato d'onere.---

#### Art. 17. DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'affidamento oggetto della presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza 1 Dicembre 2014. La concessione è rinnovabile per altri 5 anni, per una sola volta, con espresso provvedimento dell'Amministrazione comunale. Per motivi di carattere eccezionale entrambe le parti potranno avvalersi della facoltà di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno due mesi, comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

2. E' altresì facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza obbligo di preavviso, per inadempimento della Concessionaria.-----

3. Nel caso in cui il concessionario abbia eseguito investimenti a miglioria dell'impianto, la durata della concessione potrà essere parametrata sull'ammortamento residuo, ma in ogni caso, ai sensi del vigente Regolamento comunale, non potrà essere superiore ai 15 anni complessivi.-----

#### Art. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO



1. È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che l'Associazione aggiudicataria non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. -----

#### Art. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. -----La concessionaria prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.-----

2. In particolare, la concessionaria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.-----

3. La concessionaria si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:---  
---eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;-----

----ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;  
-- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.-----

4. Il presente articolo si applica anche per l'eventuale soggetto subappaltatore e in caso di cessione di credito a soggetto diverso da una banca.-----

Art. 20. SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese della presente convenzione sono a carico della Concessionaria, mentre le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi ne fa richiesta. -----

Art. 21. CLAUSOLA CONCILIATIVA

1. Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione disciplinato dal regolamento di conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, organismo di mediazione iscritto presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.-----


Art. 22. NORME DI CHIUSURA

1. La concessionaria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003. -----

2. Per quanto non disciplinato le Parti rinviando al Capitolato Speciale e all'Avviso di gara, oltre al Decreto Legislativo n.163/2006 e alle norme del codice civile in quanto applicabili con in contenuto del presente contratto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Barbara Barchielli – Resp.le del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino



Franco Bonciani - Presidente del Consiglio di Amm.ne Aquatica SSD

*Franco Bonciani*



*FR*